



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 24 OTTOBRE 2008

5° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 OTTOBRE 2008 - N. II771

(4.3.0)

Utilizzo agronomico di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi della d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007. . . .

19

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Agricoltura**

(BUR2008031)

D.d.g. 22 ottobre 2008 - n. 11771

(4.3.0)

Utilizzo agronomico di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi della d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007**IL DIRETTORE****DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA**

Visti:

- l'art. 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;
- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed, in particolare, l'articolo 26 (Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione);
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007 n. 8/5215 avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art. 92 e del d.m. n. 209/2006) e adeguamento dei criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996» ed, in particolare, il punto 3 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al direttore generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006 art. 92 e dal d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007» ed in particolare gli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (relativo alle zone vulnerabili) e gli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 2 (relativo alle zone non vulnerabili);

Vista la relazione tecnica redatta, sulla base della specifica nota inviata dall'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Foreste - ERSAF, dalla competente U.O. regionale «Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende»; conservata agli atti, e concernente l'utilizzo agronomico dei reflui nel periodo invernale in Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno di stabilire per lo spandimento nelle zone vulnerabili di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento a far data dal 10 novembre 2008 la decorrenza del periodo minimo di divieto pari novanta giorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (zone vulnerabili) della d.g.r. 8/5868/2007;

Ritenuto opportuno di stabilire per lo spandimento nelle zone non vulnerabili di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento a far data dal 1° dicembre 2008 la decorrenza del periodo minimo di divieto e fino al 7 febbraio 2009 nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 2 (zone non vulnerabili) della d.g.r. 8/5868/2007;

Dato atto che ERSAF monitorerà costantemente l'andamento meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di stabilire per lo spandimento nelle zone vulnerabili di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento a far data dal 10 novembre 2008 la decorrenza del periodo minimo di divieto pari a novanta giorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (zone vulnerabili) della d.g.r. 8/5868/2007;

2. di stabilire per lo spandimento nelle zone non vulnerabili di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento a far data dal 1° dicembre 2008 la decorrenza del periodo minimo di divieto e fino al 7 febbraio 2009 nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 2 (zone non vulnerabili) della d.g.r. 8/5868/2007;

3. di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF monitorerà costantemente l'andamento meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale all'agricoltura:
Paolo Lassini

